

COMUNE DI ATRI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 767 DEL 10/04/2019

Servizio LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI

Responsabile Procedimento
Proponente

LAVORI PUBBLICI
Arch. CERE' LUCIANA
Arch. CERE' LUCIANA

OGGETTO: ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A.R.L. PER ADESIONE CENTRALE DI COMMITTENZA IN HOUSE. ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/4/2016, N. 50

PARERI (Art. 49 Dlgs 267 del 18/08/2000)

Ai fini della regolarità amministrativa il Responsabile del Procedimento Arch. CERE' LUCIANA in data 10/04/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Ai fini della regolarità Tecnica in data 10/04/2019 il Dirigente Arch. CERE' LUCIANA esprime parere **FAVOREVOLE**.

Ai fini della regolarità contabile in data, Il Dirigente Dott.ssa DI CRESCENZO PAOLA esprime parere.

Il relatore : FERRETTI PIERGIORGIO

APPROVAZIONE													
		PI	RES.	V	OT	o			P	RES.	V	OTO	o
CARICA	COGNOME E NOME	S	N O	F A V	C O N	A S T	CARICA	COGNOME E NOME	S	N O	F A V	C O N	A S T
SINDACO	FERRETTI PIERGIORGIO						CONSIGLIERE	PELUSI GIADA					
CONSIGLIERE	ASTOLFI GABRIELE						VICE	FORCELLA CRISTINA					
CONSIGLIERE	FELICIONE DOMENICO						PRESIDENTE	TORCELLA CRISTINA					
CONSIGLIERE	GIULIANI ALESSANDRA						CONSIGLIERE	FILIANI FRANCESCO					
PRESIDENTE	CENTORAME MIMMA						CONSIGLIERE	MARCONE GIAMMARCO					
CONSIGLIERE	FAIAZZA ALESSIA						CONSIGLIERE	BASILICO PAOLO					
CONSIGLIERE	MACERA PIERFRANCESCO						CONSIGLIERE	GIULIANI UGO					
CONSIGLIERE	DI BASILICO ALFONSO						CONSIGLIERE	PROSPERI ALFONSO					
CONSIGLIERE	PAVONE DOMENICO						CONSIGLIERE	DI LUZIO CINZIA					

	PRES	ENZE		VOTAZIONI	
	SI	NO	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
TOTALE					
VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESEGUIBILITA'					

La proposta	è stata approvata nel	lla seduta del	con atto n	alla presenza	dei sopra
indicati comp	ponenti.				

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- gli artt. 37, 38 e 216, commi 9 e 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e, in particolare, il comma 4, dell'articolo 37 che ha sostituito le previgenti disposizioni di cui all'art.33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;
- gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

PRESO ATTO CHE:

- Questa Amministrazione con delibera n. 217 del 07/11/2018 si è associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate;
- ASMEL ha promosso la Costituzione di ASMEL Consortile s.c. a r.l., quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall'11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati, le cui modalità operative di funzionamento sono regolamentate mediante apposito «accordo consortile», allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c.ar.l. del 18 dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al fine della qualificazione della società consortile quale "in house" dei Comuni soci;
- detto modello societario è conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n.11 del 23 settembre 2015, al par. 3.2 "Utilizzo delle società in house quale organo operativo";
- in data 3 dicembre 2015 l'Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigo, Rep. n. 4.061 Racc. n. 2.997, ha deliberato «di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) e, quindi, di Euro 590.000 (cinquecentonovantamila virgola zero zero) da liquidarsi in danaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici soci di ASMEL ASSOCIAZIONE; che la quota da far sottoscrivere a ciascun Comunesarà pari al numero di residenti di ciascuno di essi moltiplicato per 0,15 (zero virgola quindici) euro ed arrotondato alla unità di euro superiore; che detto aumento sia scindibile ad efficacia progressiva; che il termine finale è il 31 dicembre 2018; che pertanto il capitale della Società si intenderà aumentato di un importo pari al valore nominale delle quote effettivamente sottoscritte entro il termine di scadenza»;
- l'adesione alla società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle società pubbliche (D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, Legge n. 190/2014) in quanto esse <u>non si applicano (...) alle società che svolgono compiti di centrale di committenza</u> come confermato anche dal "Testo unico sulle società a partecipazione pubblica", D. Lgs. n.175 del 19/08/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.210 del 08/09/2016, attuativo della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Riforma PA);
- Asmel Consortile s.c.arl risulta iscritta all'Anac con Codice Ausa 0000355333;

VISTO

- L'Accordo Consortile contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale di Committenza" ai sensi e per gli effetti dell'art.37 comma 4 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.ar.l, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- il Regolamento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale- per il controllo analogo di ASMEL Consortile s.c. a r.l. società in house dei Comuni soci.

PRESO ATTO che l'adesione ad ASMEL consortile s.c.a.r.l. comporta la sottoscrizione di una quota societaria di € 0,15 per abitante;

DATO ATTO che il Comune di Atri allo stato attuale conta n. 10.545 abitanti:

RICHIAMATO l'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 175/2016, rubricato "Oneri di motivazione analitica" che testualmente dispone: "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"

DATO ATTO:

- che in base all'art. 7, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 175/2016 la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale, redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1 del citato decreto:
- che in base all'art. 5, c.2 del D. Lgs. 175/2016 lo schema di atto deliberativo è sottoposto a forme di consultazione pubblica, mentre l'atto deliberativo è trasmesso alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- che in relazione alla motivazione di cui all'art. 5 c.1 del D. Lgs. 175/2016 sulla convenienza economica e sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, si può osservare che:
 - le ragioni e le finalità di adesione del Comune di Atri ad ASMEL Consortile s.c.a.r.l. sono connesse all'attuazione degli obblighi di legge in materia di Centrali di Committenza qualificate secondo la normativa vigente e comunque ai sensi dell'art. 37 del d. Lgs. 50/2016;
 - dalla partecipazione societaria il Comune potrà ricavare servizi aggiuntivi che verranno messi a disposizione da Asmel;
 - che sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria l'acquisto di quote ASMEL Consortile s.c.a.r.l. si presenta conveniente in quanto non prevede oneri finanziari aggiuntivi oltre il costo per l'acquisto delle quote parametrato al numero di abitanti;

RITENUTO

- strategico l'obiettivo di aderire alla ASMEL Consortile s.c. a r.l., naturale sviluppo delle azioni intraprese di centralizzazione delle gare e coordinamento di servizi innovativi, di cui questa Amministrazione vuole usufruire;
- necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche implementate in seno dalla rete ASMEL anche al fine di superare l'attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici e semplificare le attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica;
- che questo ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società consortile:

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, la proposta di deliberazione è stata pubblicizzata all'albo pretorio on line, sul sito e sulla apposita sezione di Amministrazione Trasparente del Comune di Atri;

VISTO il parere rilasciato in data dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b), punto 3, del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

PRESO ATTO che sulla presente delibera è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico – amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con I	а	seguente	votazione:
-------	---	----------	------------

.....

DELIBERA

- 1. di ritenere la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di approvare la partecipazione del Comune di Atri alla società ASMEL Consortile s.c. a r.l. per l'adesione alla Centrale di Committenza in House, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 3. di approvare lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 4. di approvare il Regolamento per il Controllo analogo della Società che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare l'Accordo consortile composto da nr. 9 (nove) articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale di Committenza" ai sensi e per gli effetti dell'art.37 comma 4 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50;
- 6. di provvedere alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di € 1.581,75, (determinata dal numero di abitanti, 10.545, moltiplicato per € 0,15) rinviando a successivo atto dirigenziale l'impegno di tale somma su apposito capitolo di bilancio;
- 7. di autorizzare l'emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a favore di ASMEL Consortile s.c. a r.l. della somma di € 1.581,75 sul CC della Banca Prossima IBAN IT 62 E 03359 01600 100000105456;

- 8. di dare atto che lo schema della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 c.2 del D. Lgs. 175/2016, è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Atri, oltre che sull'Albo Pretorio on line e sulla apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
- 9. di dare atto che a seguito della citata consultazione pubblica non sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifica oppure sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifica che di seguito si riportano;
- di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, sarà trasmessa alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
- 11. di dare mandato al Sindaco, rappresentante legale p.t., per la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti;
- 12. di dare mandato ai responsabili di Area per l'adozione di tutti gli atti conseguenti, per quanto di competenza;
- 13. rendere il presente atto con separata e unanime votazione effettuata nei modi e termini di legge immediatamente esecutivo.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 25.07.2016	
REPERTORIO NUMERO 4.261	
RACCOLTA NUMERO 3.157	
STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	
"ASMEL CONSORTILE soc. cons. a r.1.".	
TITOLO I DENOMINAZIONE-OGGETTO-	
SEDE-DURATA	
Articolo 1	
La società è denominata:	
"ASMEL CONSORTILE Soc. cons. a r.1.".	
Articolo 2	
La società ha scopo consortile e quindi senza scopo di lucro	-
né finalità industriali o commerciali perseguendo obiettivi	
di carattere generale nella realizzazione di quanto previsto	
nell'oggetto consortile di cui al successivo articolo.	
La società consortile opera nel rispetto delle finalità sta-	
tutarie e degli interessi dei Soci e dei loro associati di	
primo e secondo livello e svolge le attività e iniziative at-	
te a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazio-	
ne dei sistemi in rete anche attraverso la predisposizione e	
la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed	
europei.	
A tal fine viene espressamente esclusa, anche solo in linea	
teorica, la partecipazione di privati e di forme associative	
partecipate da privati nella compagine sociale e viene esclu-	
sa qualsiasi vocazione commerciale della società.	
La Società in particolare, nel rispetto della vigente norma-	
tiva svolge funzioni di centrale di committenza, così come	
definita dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sue	
successive modifiche ed integrazioni, ed assicura ai soci il	
supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.	
Potrà pertanto:	
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti	
per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti	
aggiudicatori;	
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti	
possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;	
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elet-	
tronici;	
d) svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di	
altre centrali di committenza o per una o più stazioni appal-	
tanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti	
e agli ambiti territoriali di riferimento così come indivi-	
duati in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei	
 Ministri di cui all'art. 37 comma 5 del Decreto Legislativo	
18 aprile 2016 n.50 e sue successive modifiche ed integrazio-	
ni.	
La Società assicura inoltre adeguate economie di scala anche	
nello svolgimento delle seguenti attività:	
- aggiornamento, perfezionamento culturale e informazione de-	

gli operatori sotto il profilo giuridico, tecnico ed economi-- realizzazione di progetti e/o servizi innovativi; - promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo dell'azione pubblica; - studio, ricerca e documentazione necessari alla realizzazione del presente scopo. Nello svolgimento delle proprie attività, la Società opererà in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro. Articolo 3 La società ha sede nel Comune di Gallarate (VA). La società ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali e rappresentanze, in qualsiasi luogo, in Italia ed all'estero. Articolo 4 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque commisurata ai tempi richiesti per il perfetto adempimento degli obblighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la cui esecuzione rientra nell'oggetto consortile o, eventualmente insorgenti in connessione con lo stesso. TITOLO II CAPITALE SOCIALE-PARTECIPAZIONI Articolo 5 Il capitale sociale è di Euro 28.802,20 (ventottomilaottocentodue virgola venti) ed è rappresentato da tante partecipazioni quante sono i soci. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono anche non essere di ammontare proporzionale all'ammontare dei conferimenti effettuati. Al capitale sociale possono partecipare esclusivamente Enti locali e/o loro organismi aggregativi soci di ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro. Non è ammesso essere soci della Società senza essere contemporaneamente soci di ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. Articolo 6 E' vietato il trasferimento delle quote sociali per successione a causa di morte o per donazione. E' riconosciuto in questo caso il diritto di recesso ai sensi dell'art.2469, comma 2, c.c. In caso di trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi, il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, la propria quota deve informarne con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ammontare della quota alienanda, del suo prezzo, le generalità del

cessionario e delle condizioni della cessione, l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota alienanda in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale (diritto di prelazione).

Qualora non sia esercitato dai soci il suddetto diritto di prelazione, la quota è liberamente trasferibile se la maggioranza dei soci, calcolata per quote di capitale, nel termine di trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, non abbia negato il gradimento al cessionario proposto.

Nel caso in cui non sia esercitato dai soci il diritto di prelazione e la maggioranza dei soci neghi il gradimento al cessionario, al socio che intendeva trasferire la propria quota di partecipazione è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell'art.2469, comma 2, c.c.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 7

Nel caso le decisioni dei soci abbiano ad oggetto le materie loro riservate di cui all'articolo 2479 c.c., nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottare mediante deliberazione assembleare.

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purchè nel territorio italiano, almeno otto giorni prima di quello fissato nell'avviso, con qualsiasi mezzo (fax, via e-mail, ecc.) che possa comprovare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario; in alternativa la convocazione può essere effettuata mediante raccomandata postale spedita ai soci almeno otto giorni prima. Le convocazioni vanno effettuate all'indirizzo comunicato dal socio alla società o, in mancanza, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese competente.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

municato dal socio alla società o, in mancanza, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese competente.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi

alla trattazione degli stessi. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorra uno dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile. Articolo 8 La presidenza dell'Assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete all'organo amministrativo. Qualora l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio non possa o non voglia esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente fra i presenti. Articolo 9 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Articolo 10 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta (anche non autenticata), ai sensi e nei limiti e salvi i divieti di legge, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478 primo comma n.2 codice civile. Articolo 11 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare il risultato delle votazioni. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 9. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. Articolo 12 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale nei sequenti casi di: - modificazioni dello statuto; - decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei

soci, nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi re-

sponsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; - decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, nonchè la nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Sono fatte salve le più elevate maggioranze previste dalla Il diritto di voto in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente, purchè palesi. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA Articolo 13 La società é amministrata da un Amministratore Unico o, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dei soci, nell'ambito di un elenco di candidati individuati da "ASMEL Associazione"; La scelta del numero di amministratori è rimessa alla decisione dei soci. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio oltre ad un eventuale compenso determinato dall'assemblea. L'Organo amministrativo: - è rieleggibile; - resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina; La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non potrà essere nominato chi: - è stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato; - abbia liti pendenti con gli enti soci; - si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; - si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17; - è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, salvi gli effetti della riabilitazione; - ha riportato condanne penali o ha in corso procedimenti penali; - ha riportato condanne a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero la sospensione o l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; Nel caso in cui l'organo amministrativo sia rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina da parte dei soci, verrà eletto fra i consiglieri il presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dell'assemblea, alla nomina provvederà il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purché in Italia) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta: - dalla maggioranza dei consiglieri in carica; - dall'organo di controllo. L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto a tutti i componenti il Consiglio (ed al sindaco se nominato) con lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elettronica) presso il domicilio risultante agli atti della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. Il Consiglio, in assenza di formale convocazione, si riterrà regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i componenti (ed il sindaco se nominato). Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da appositi verbali che, trascritti sul libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno dei suoi membri, nel rispetto dei limiti di legge. Le cariche di presidente e di amministratore delegato non sono cumulabili. Articolo 14 L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e li esercita, in caso di Consiglio di Amministrazione, in maniera collegiale o mediante delega, al fine della piena ed adeguata realizzazione dello scopo consortile. Sono esclusi i poteri che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci.

Esso ha pertanto tutte le facoltà occorrenti per l'espleta-	
mento dei suoi compiti, che vengono qui di seguito elencati	
a mero titolo esemplificativo:	
- conseguire ed organizzare tutti i mezzi necessari per l'e-	
sercizio delle attività consortili e per il funzionamento	
della società;	
- stipulare qualunque contratto, tipico o atipico, e svolge-	
re ogni altra attività negoziale nell'interesse della so-	
cietà;	
- acquistare e vendere beni mobili ed immobili;	
- richiedere licenze, concessioni, permessi ed autorizzazio-	
ni;	
- assumere e licenziare personale, esercitare il relativo po-	
tere disciplinare, determinare o corrispondere salari, sti-	
pendi e retribuzioni;	
- concedere e prendere beni mobili ed immobili in locazione,	
affitto e noleggio;	
- emettere, ricevere e girare cambiali, assegni e tratte;	
- chiedere mutui e finanziamenti, concedendo ipoteche e pri-	
vilegi su immobili e macchinari sociali;	
- chiedere apertura di fidi bancari e di conti correnti ban-	
cari e postali;	
- chiedere lo sconto bancario di cambiali e tratte;	
- riscuotere e cedere crediti;	
- pagare debiti accertati e riscuotere somme;	
- rilasciare e ricevere quietanze;	
- ritirare pacchi, plichi raccomandati e assicurati dagli uf-	
fici postali, ferroviari e doganali;	
- conferire incarichi professionali e di lavoro autonomo, de-	
terminando e pagando i relativi compensi;	
- agire e resistere in giudizio dinanzi a giurisdizioni ordi-	
narie, amministrative, comunitarie, commissioni tributarie,	
magistratura ed uffici del lavoro;	
- nominare e revocare avvocati, consulenti aziendali e fisca-	
li, ingegneri ed architetti, esperti informatici, procurato-	
ri e periti;	
- stipulare transazioni, giudiziali e stragiudiziali;	
- fare insomma tutto quanto riterrà utile ed opportuno per	
il conseguimento dello scopo consortile, senza limite e re-	
strizione alcuna.	
L'organo amministrativo ha facoltà di nominare, per singoli	
atti o categorie di atti, procuratori "ad negotia", determi-	
nandone poteri, compiti e compensi.	
Articolo 15	
La rappresentanza legale della società consortile di fronte	
ai terzi ed in giudizio compete all'organo amministrativo.	
Egli potrà conferire parte dei propri poteri a procuratori	
all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e no-	
minare institori.	
L'organo amministrativo potrà avvalersi di un comitato tecni-	

co-amministrativo-legale composto da 3 a 5 membri per la realizzazione degli obiettivi individuati dall'Assemblea. Articolo 16 Ciascun socio ha diritto ad avere dall'organo amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. TITOLO V ORGANO DI CONTROLLO Articolo 17 La società può nominare un sindaco che avrà anche funzioni di revisore. Per i casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo e per i relativi requisiti, poteri, doveri, cessazione, compenso, durata e funzionamento e quant'altro inerente si rinvia alle norme di legge in materia. TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTIZIONE UTILI Articolo 18 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'eventuale utile netto di bilancio è ripartito come segue: -- la ventesima parte è destinata alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; -- il rimanente, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, verrà accantonato e reinvestito nell'attività societaria. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 codice civile. I soci potranno effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione nei confronti della società nei modi stabiliti dal comma 1 dell'art.6) della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 n.1058 e successive modificazioni. Detti finanziamenti potranno essere anche totalmente infruttiferi di interessi in deroga alla presunzione di cui all'articolo 1282 codice civile. TITOLO VII RAPPORTI CON I SINGOLI SOCI - CATEGORIE - RECESSO - ESCLUSIO-Articolo 19 La società nell'espletamento delle attività societarie potrà 1. prestazioni di servizi da parte dei soci; 2. loro beni strumentali, macchinari ed attrezzature ritenuti occorrenti per l'attività operativa della società; 3. loro personale dipendente ritenuto necessario

per la perfetta o migliore esecuzione delle attività socia- li.	
dette saranno determinati d'accordo tra il socio medesimo e	
l'organo amministrativo.	
Articolo 20	
Sono Soci fondatori i soggetti che hanno partecipato all'at-	
to costitutivo.	
Possono essere soci soggetti pubblici e loro forme associati-	
ve.	
 Articolo 21	
Il socio potrà recedere nei soli casi previsti dalla legge.	
In ogni caso di esclusione dalla società consortile, la li-	
quidazione della quota di partecipazione del socio escluso avverrà esclusivamente con eccedenze di bilancio distribuibi-	
li.	
TITOLO VIII	
REGOLAMENTI	
Articolo 22	
L'Organo amministrativo propone e l'assemblea approva even-	
tuali regolamenti interni della società per l'applicazione	
del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare	
il migliore funzionamento della società.	
TITOLO IX SCIOGLIMENTO E	
LIQUIDAZIONE Articolo 23	
Nel caso di scioglimento della società, da qualsiasi causa	
dipenda, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie de-	
libere in conformità alle prescrizioni di legge vigenti in materia.	
TITOLO X CLAUSOLA	
COMPROMISSORIA Articolo	
24	
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponi-	
bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle	
nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbi-	
trale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presi-	
dente della Camera di Commercio, competente per territorio,	
in ragione della sede sociale il quale dovrà provvedere alla	
nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla	
parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato	
non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richie-	
sta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del col-	
legio arbitrale.	
Il Collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo	
diritto in via rituale, osservando ai fini della propria com-	

petenza e del procedimento, le norme del codice di procedura	
civile e delle leggi speciali in materia.	
TITOLO XI	
RINVIO	
Articolo 25	
Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codi- ce civile sulle società a responsabilità limitata e, in quan-	
to compatibili con lo scopo consortile.	
Firmato: ARTURO MANERA, MASSIMO PRODIGO NOTAIO (SIGILLO)	
TITIMO TENEDITA TRADUTA TRADUTA NOTATION (OTOTELO)	

Regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali gli Enti soci esercitano le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l., attraverso l'esercizio del cosiddetto "controllo analogo".
- 2. Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'ente riguardo all'attività dei propri uffici, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata aventi valenza generale o specifica per l'Ente interessato. Nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Art. 2 - Funzione di indirizzo

3. L'Assemblea dei Soci assolve la funzione di indirizzo mediante la partecipazione degli Enti nelle modalità indicate nello statuto societario.

Art.3 - Funzione amministrativa di centrale di committenza

- 4. Ciascun Ente concorre all'individuazione dei fabbisogni degli Enti destinatari delle procedure aggregate nelle modalità individuate dall'Ordinamento.
- 5. Ciascun Ente, in qualità di Stazione Appaltante, per ciascuna procedura di affidamento non rientrante nella tipologia di appalti aggregati, approva apposita determinazione a contrarre che individui il soggetto responsabile, il contenuto, i criteri e le modalità di espletamento della procedura stessa.

Art. 4 - Funzione di controllo

- 1. La funzione di controllo è intesa come verifica dell'attuazione degli indirizzi degli Enti e delle relative modalità di svolgimento da parte della società.
- 2. Gli enti soci esercitano le seguenti tipologie di controllo:

- 2.1. controllo economico-finanziario che risponde all'obiettivo di verificare se la gestione economico-finanziaria si svolge in coerenza con i dati di previsione ovvero se richiede interventi correttivi. Tale attività è espletata mediante i poteri esercitati dall'Assemblea dei Soci e attraverso la ratifica delle deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 2.2. controllo gestionale che risponde all'obiettivo di verificare "in tempo reale" la rispondenza delle determinazioni societarie agli obiettivi della stessa e alle esigenze specifiche di ciascun Ente socio destinatario degli effetti del provvedimento. Tale attività è espletata attraverso la previa comunicazione dell'Ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e la ratifica delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle determinazioni dell'organo amministrativo.
- 3. L'attività di controllo disciplinata dal presente Regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del c.c.

Art. 5 - Informazione e trasparenza

- 1. Ciascun Ente, nella sua qualità di socio, è titolare di un diritto di informazione riguardante tutti i dati relativi alle società, nei limiti della legge, dell'autonomia statutaria e della riservatezza dei terzi e degli altri Soci.
- 2. La società è tenuta a fornire, a richiesta del Comune, tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti di indirizzo e controllo e a garanzia della massima trasparenza sulle attività svolte, nonché per gli adempimenti normativi posti in capo al Comune per il controllo delle società. Resta fermo il richiamo alle norme del codice civile in materia di pubblicità e in particolare degli adempimenti previsti dall'art. 2497-bis del medesimo.

Art. 6 - Disposizione transitoria

1. L'attuazione del presente Regolamento integra, per quanto non espressamente previsto ovvero incompatibile, i vigenti regolamenti comunali.

2. Ciascun Ente Socio esercita le funzioni di indirizzo e di controllo e la società, nella prima seduta utile, recepisce nel proprio statuto e negli strumenti di controllo societario, di cui ai precedenti articoli, doveri ed obblighi che ne conseguono.

ACCORDO CONSORTILE

MODALITÀ OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50.

Art. 1 - Oggetto

- 1. Le presenti modalità operative disciplinano il funzionamento della Centrale di Committenza per gli enti aderenti per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.
- 2. La Centrale di Committenza ha sede presso ASMEL Consortile e opera con sedi regionali, con Presidi territoriali e presso ciascuno degli enti aderenti.
- 3. Sono enti aderenti alla Centrale di Committenza, gli enti sottoscrittori del presente accordo associati ASMEL -Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate.
- 4. Le attività della Centrale di Committenza consistono in:
 - curare la gestione delle procedure di gara, comunque denominate, per conto degli Enti
 aderenti, dalla predisposizione del bando, ivi compresa l'assistenza alla procedura per
 l'assegnazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), la pubblicazione dei Bandi in Gazzetta
 Ufficiale Europea e italiana (GUUE/GURI), fino alla predisposizione dello schema di
 provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 - utilizzare i sistemi informatici di negoziazione a cura della stessa Centrale di Committenza ovvero i sistemi in posti essere dalla Consip S.p.A. o di altri organismi pubblici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 5. Gli enti aderenti possono avvalersi, ove lo ritengano opportuno, della Centrale di Committenza anche per ulteriori funzioni connesse in tutto o in parte alle attività di cui al comma precedente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.
- 6. La Centrale di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte di più amministrazioni, svolge inoltre, procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore delle stesse amministrazioni.
- 7. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 2 - Criteri di devoluzione delle procedure d'appalto

- 1. Le attività e i compiti trasferiti alla Centrale di Committenza sono stabiliti dal singolo ente in sede di adozione delle determina a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici.
- 2. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l'altro:
 - la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
 - l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
 - l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenza di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
 - il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;

- l'ampiezza della funzione richiesta alla Centrale di Committenza, che può spaziare dalla semplice gestione operativa della gara, sulla base degli atti predisposti dall'ente aderente e delle decisioni del seggio di gara, alla completa gestione amministrativa ed operativa del sub-procedimento di gara, mediante espresso mandato alla Centrale di Committenza ad assumere ogni atto, provvedimento e decisione necessaria;
- gli allegati relativi al quadro economico ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell'ente aderente;
- 3. La Centrale di committenza predispone tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dagli enti aderenti.
- 4. Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza consegna all'ente aderente tutti gli atti relativi alla procedura di gara.
- 5. Compete in ogni caso all'Ente aderente:
 - adottare gli atti necessari alla Centrale di Committenza per lo svolgimento delle attribuzioni richieste:
 - trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP);
 - procedere al versamento, a proprie spese, del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - disporre l'aggiudicazione definitiva, dandone notizia alla Centrale di Committenza per le comunicazioni alle ditte partecipanti e per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione.

Art. 3 – Attività e servizi aggiuntivi

- 1. La Centrale di committenza, inoltre, a richiesta degli Enti aderenti, mette a disposizione gratuitamente i seguenti servizi:
 - a) Portale dei servizi di e-procurement ASMECOMM;
 - b) supporto tecnico-legale in particolare nelle prime gare da espletare con modalità telematica;
 - c) archivio digitale gare e contratti, in cui sono conservati e gestiti tutti i documenti di ciascun procedimento;
 - d) promozione e organizzazione di comunità professionali e di pratica per il personale dipendente dei Comuni finalizzati al miglioramento delle competenze e allo sviluppo della collaborazione tra Comuni e loro forme associative.

Art. 4 - Risorse finanziarie

- 1. L'adesione alla Centrale di Committenza comporta il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche in coerenza con la Direttiva Appalti 2014/24/UE e con il D.Lgs. n. 50/2016 di recepimento della stessa.
- 2. Le somme da assegnare in relazione a ciascuna procedura di gara possono essere poste, in misura non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di Iva, del fatturato realizzato, secondo determinazione dell'organo amministrativo della Centrale di Committenza:
 - a) a carico direttamente delle imprese aggiudicatarie (secondo i parametri definiti dal D.M.E.F. 23 novembre 2012);
 - b) a valere sull'economie di gara, derivanti dal ribasso d'asta e nei limiti dello stesso;
 - c) sul Quadro Economico di Progetto.
- 3. Nei casi di mandato alla Centrale per la gestione dei sub-procedimenti di gara, i costi dell'Autorità di Gara sono imputati secondo gli scaglioni tariffari approvati dall'organo amministrativo della Centrale di Committenza.

Art. 5- Strumenti di comunicazione con gli enti aderenti

1. Allo scopo di garantire il miglior collegamento della Centrale di Committenza con gli enti aderenti, annualmente è prevista una riunione degli associati per l'analisi delle attività svolte.

2. La Centrale di Committenza, inoltre, adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso portale web contenente, tra l'altro, la programmazione annuale delle attività di committenza a favore degli enti soci, le relazioni periodiche sull'andamento della gestione e favorisce la maggiore specializzazione anche attraverso corsi di aggiornamento e formazione.

Art. 6 - Entrata in vigore e durata

1. Le presenti modalità operative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web della Centrale di Committenza e ha durata pari a quella dell'ASMEL Consortile.

Art. 7 - Controversie e recesso

- 1. Ogni controversia eventualmente insorgente ASMEL Consortile e il singolo Ente aderente deve essere preceduta da un rituale tentativo di bonaria conciliazione tra le parti.
- 2. Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente accordo. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi della normativa vigente.
- 3. Il recesso del singolo ente aderente e/o convenzionato è comunicato alla Centrale di Committenza con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già affidate.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente accordo.

Art. 9 - Disposizioni conclusive

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Centrale di committenza, con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.